**ATTO INTERRUTTIVO DI PRESCRIZIONE E COSTITUZIONE IN MORA**

**EX ART 2943 E 1219 CC**

Al Ministero della Giustizia

[gabinetto.ministro@giustiziacert.it](mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it)

[prot.dog@giustiziacert.it](mailto:prot.dog@giustiziacert.it)

Via Arenula 70

ROMA

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ , funzionario UNEP in servizio presso\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

premesso

* Che l’art 492bis cpc, come introdotto dal D.L. 12/09/2014 n 132 e successivamente modificato dal D.L. 27/06/2015 n. 83 e poi dalla legge di conversione del 6/08/2015 n. 132, ancora modificato dal D.L. 3/05/2016 n. 59 ed infine modificato dalla riforma Cartabia (D. Lgs. 149 e 151 del 2022) entrata in vigore il 28/02/2023, prevede ed ha sempre solo previsto e mai consentito che *“l’ufficiale giudiziario… procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare…”*;
* Che l’art 155 quater disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ai fini di consentire la ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento come previsto dall’art. 492 bis cpc, recita *“le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’art 492 bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al D.L. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della Giustizia…”*;
* Che l’art. 122 dpr 1229/59 (ordinamento degli ufficiali giudiziari) come modificato dal D.L. n. 132/2014 convertito con legge n. 162/2014 e successive modificazioni al II comma prevede che *“Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, ed e’ dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell’esecuzione…”*;
* Che tale emolumento costituisce parte integrante della retribuzione dell’ufficiale giudiziario e che la mancata attuazione, a distanza di quasi 10 anni dall’entrata in vigore, degli artt. 492 bis cpc e 155 quater disp. att. cpc ha procurato un evidente mancato introito al sottoscritto funzionario UNEP;
* Che è intenzione dello scrivente interrompere la prescrizione e costituire in mora il Ministero della Giustizia per tutte le somme debende e non percepite dal sottoscritto e da quantificarsi in un futuro giudizio per perdita di chance a titolo di risarcimento danni, pertanto

**Costituisco in mora**

Codesto Ministero ai sensi dell’art 1219 cc., la presente è da valere, inoltre, ad ogni effetto di legge ai sensi dell’art 2943 cc come atto interruttivo della prescrizione.

Data firma